

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28846 Anno 2026
Presidente: DI STASI ANTONELLA
Relatore: VERDEROSA PIA
Data Udiienza: 08/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Armandi Marino nato a Romano di Lombardia il 07/06/1967

avverso la sentenza del 24/09/2025 della Corte d'appello di Brescia

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, con sentenza del 23/11/2023, ha condannato Armandi Marino, per i delitti di cui agli artt. 2 e 8 del d. lgs. 74/200 (capi 1 e 2) – fatta eccezione per quelli relativi alla annualità 2016 oggetto del capo 2– e per i reati di cui agli artt. 2 e 5 del d. lgs. 74/2000 (capo 3) e 81 cod. pen. e 2 d. lgs. 74/2000 (capo 4), alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 24 settembre 2025, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta la continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli per i quali è intervenuta condanna irrogata con sentenza della Corte di appello di Brescia del 22 settembre 2022, irrevocabile il 13 giugno 2023, determina la pena inflitta a titolo di continuazione in anni due di reclusione e ha rideterminato complessivamente la pena in anni quattro di reclusione.

2. Avverso la predetta sentenza, Marino Armandi, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa contesta la qualifica di amministratore di fatto della ditta individuale "A.G.A di Conacel Adrian". Si osserva che Adrian Conacel era presente in Italia e svolgeva il ruolo di amministratore, non solo formale, della A.G.A., come si desume dalle seguenti circostanze: 1) il signor Conacel, nel 2017, attivava ben due schede telefoniche italiane, circostanza che contrasta con quanto affermato dai giudici di appello, secondo i quali la presenza di Conacel era solo sporadica; 2) il teste Roversi Paolo, proprietario del capannone, presso cui si trova la sede operativa AGA, riferiva d aver ricevuto la richiesta di locazione da Bernardelli Domenico (dipendente della Mercury s.r.l. oltre che coinquilino di Conacel) e di aver incontrato quest'ultimo solo in occasione della formalizzazione del contratto di affitto e raramente per il pagamento dei canoni di locazione; 4) dall'immagine del 15.11.2018 emerge che il citofono dell'immobile indicava ancora la presenza di Conacel nella propria residenza italiana; 5) dal verbale di udienza del 22.9.2022 della Corte di appello di Brescia, prodotto della difesa, contenente la deposizione del teste D'Eliseo Enzo, sentito ex art. 507 cod. proc. pen. in merito all'attività di indagine dell'Agenzia delle Dogane nell'ambito del procedimento penale "collegato", emerge che nel corso dell'accesso ispettivo del 2017 era presente un soggetto, verosimilmente Adrian Conacel, presso la sede A.G.A. in Montirone.

Osserva la difesa che il giudice di primo grado aveva travisato la prova testimoniale del teste D'Eliseo, mentre il giudice di appello aveva omesso qualsiasi valutazione in relazione a detta prova decisiva. La difesa sottolinea che il giudice di primo grado si era limitato ad affermare laconicamente che era tutto da dimostrare che il rappresentante rumeno, di cui il funzionario D'Eliseo parlava nel corso del processo collegato, fosse proprio il Conacel, e che la Corte di appello non aveva integrato detta motivazione. Secondo la difesa, i giudici di merito hanno omesso un rigoroso accertamento del ruolo di amministratore di fatto dell'imputato, desunto solamente dai suoi rapporti commerciali con la società AGA e dall'attività ad esso sottesa, quale il trasporto della merce compravenduta.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto non sussiste il vizio denunciato, atteso che il provvedimento ha evidenziato le responsabilità del ricorrente per le condotte per cui ha riportato condanna, saldando in maniera logica e congrua le fonti di prova in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Preliminarmente si rileva che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

2. Quanto al ruolo di amministratore di fatto che la Corte territoriale ritiene svolto dal ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo il quale, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009); ciò sul rilievo che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, Sidoli, Rv. 224948). E' stato al riguardo precisato che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 2013, cit.; da ult., tra le

non massimate, Sez. 2, n. 3181 del 18/12/2025, dep.2026, Lanzanova; Sez. 3, n. 18650 del 14/4/2026).

Le due sentenze di merito, che possono essere lette congiuntamente, trattandosi di doppia conforme, con motivazione priva di profili di illegittimità, hanno chiarito che il ruolo di amministratore di fatto dell'odierno ricorrente della ditta individuale A.G.A. è stato desunto dalle seguenti circostanze: 1) commissionava i trasporti della merce da e verso il capannone di Montirone; 2) dirigeva, attraverso i suoi dipendenti della Mercury, le operazioni di carico e scarico del materiale; 3) i contatti con il proprietario del capannone erano tenuti dal Bernardelli, anch'egli dipendente della "Mercury" e residente nella stessa abitazione dove era domiciliato il Conacel.

La Corte di appello sottolinea come una sporadica presenza di Conacel in Italia non fosse sufficiente per ritenere che lo stesso si occupasse effettivamente dell'azienda così come il dato che il nome comparisse sul citofono nel 2018 non appariva indicativa di un rinnovato impegno a gestire l'azienda.

I giudici di merito si sono attenuti ai principi di diritto, sopra enucleati, per la qualificazione di "amministratore di fatto" dell'odierno ricorrente, evidenziando che lo stesso gestiva in maniera continuativa e significativa la ditta A.G.A., che era solo uno schermo attraverso il quale la "Mercury" effettuava operazioni.

La difesa sollecita una rilettura del dato probatorio non consentita in questa sede.

4. La difesa lamenta poi il travisamento della prova in relazione alla deposizione del teste D'Eliseo.

Occorre premettere che il «travisamento della prova» è quel vizio in forza del quale la Corte, lungi da procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove) prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto è stato trasfuso o meno, senza travisamenti all'interno della decisione.

Giova, al riguardo, rammentare che detto vizio - che si risolve nella utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. E146 del 16/1/2014, Del Gaudio, Rv. 258774-01). Quanto all'ipotesi della "doppia conforme", è stato, inoltre, affermato che il vizio in questione può essere dedotto

con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, RV. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L., Rv. 272018).

Nel caso in esame, le censure della difesa sono generiche in quanto non si precisa in che termini il dato omesso o erroneamente valutato avrebbe comportato una diversa decisione.

Infatti, nella sentenza di primo grado, vengono richiamate le dichiarazioni del funzionario D'Eliseo e valutate come non rilevanti, in quanto non risulta provato che il "rappresentante rumeno", menzionato dal predetto teste, fosse proprio Conacel, ma in ogni caso si sottolinea come il solo "cenno" alla sua presenza non sarebbe sufficiente a far sorgere alcun ragionevole dubbio sulla tenuta dell'impianto accusatorio. Il giudice di primo grado, con valutazione non suscettibile di censure, in quanto priva di profili di illogicità, ha evidenziato che i testi escussi non hanno mai fatto riferimento ad un ruolo attivo di Conacel e, infatti, nessuno ha ricordato di aver ricevuto ordini, commissioni, istruzioni da lui, o di avere con lui direttamente trattato affari (cfr. sentenza di primo grado pag. 7). La Corte di appello non ha ritenuto di richiamare le dichiarazioni del teste D'Eliseo, evidentemente ritenute superflue, in quanto non idonee a scardinare l'impianto accusatorio, evidenziando come una sporadica presenza del Conacel (peraltro fino al 2015) non fosse sufficiente per ritenere che lo stesso si occupasse della gestione dell'azienda.

Si tratta di valutazioni di merito non suscettibili di censura in questa sede.

5. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 08/07/2026

Il Consigliere estensore
PIA VERDEROSA

Il Presidente
ANTONELLA DI STASI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale